



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

ORIGINALE

ORDINANZA N. 11 del 05-05-2021

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- che anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e, conseguentemente, al miglioramento della qualità dell'aria, il Comune di Moriago della Battaglia è dotato di Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.06.2016;

RICHIAMATI:

- l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con D.C.R. n.90, del 19.04.2016, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06.06.2017 di approvazione del “*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*” che individua degli interventi comuni da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria;

ATTESO CHE con nota dell'ottobre 2020 la Provincia di Treviso ha trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 09.10.2020 nel quale si illustrano le criticità legate al PM10, gli effetti del lockdown e i provvedimenti condivisi nel Bacino Padano;

RILEVATO che per il 2020 la centralina di Conegliano, di riferimento per questo comune, ha superato per 28 giorni il livello di PM 10 superiore a 50 µg/m³, giustificando quindi ulteriormente l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

RICORDATO che i suddetti provvedimenti, da adottarsi con ordinanza sindacale, prevedono misure diverse a seconda che riguardino comuni con popolazione inferiore o superiore a 30.000 abitanti;

PRESO ATTO che le misure indicate per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, e quindi anche per il Comune di Moriago della Battaglia, riguardano, in sintesi: installazione e utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse; tipologia del pellet utilizzabile; divieto di incentivazione all'installazione di impianti a bio massa legnosa e ricorso a fonti rinnovabili diverse da quest'ultima; divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali;

DATO ATTO che il comma 6 bis dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006 dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce normale pratica agricola consentita e che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata

incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

EVIDENZIATO che con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 122/2015 viene dato atto che nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui comma *6bis* dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

RICHIAMATA inoltre la propria ordinanza n. 3 del 10.02.2021 con la quale sono state disposte le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed avente validità dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 marzo 2021, nonché nei futuri periodi 1° ottobre – 31 marzo;

TENUTO CONTO che il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate con DGR n. 238 del 02.03.2021 in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea ha apportato delle modifiche alle misure da inserire nell'ordinanza sindacale con validità dal 1° ottobre al 30 aprile di ciascun anno prevedendo, in particolare per i comuni non appartenenti all'agglomerato e con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:

- divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" in allerta verde e inferiore a "4 stelle" in allerta arancio e rosso;
- divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali (salvo motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta);
- abbassamento di 1° C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35kw pellet che sia certificato e conforme alla classe A1;

RICHIAMATA infine la propria ordinanza n. 9 del 19.04.2021 con la quale sono state adeguate le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico alla nuova succitata normativa revocando nel contempo la precedente ordinanza n. 3/2021;

RAVISSATA la necessità di rettificare la precedente ordinanza n. 9 del 19.04.2021 in quanto per un mero refuso era ancora riportata come data di fine del periodo di applicazione delle misure il 31 marzo di ciascun anno anziché il 30 aprile;

VISTI il d.lgs. 267/200, il DPR 412/93 e DPR 74/2013 e s.m.i., il DM 186/2017, il d.lgs. 152/2006 ed il d.lgs. 155/2010;

O R D I N A

che nei periodi 1° ottobre – 30 aprile vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi:

- 1) divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" in allerta verde ed inferiore alla classe "4 stelle" in allerta arancione e rossa;
- 2) divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali (salvo motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta);
- 3) abbassamento di 1° C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;
- 4) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del d.lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

Per quanto attiene la combustione all'aperto si ribadisce il divieto di falò rituali e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento prevedendo tuttavia deroghe per i fuochi di capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dalla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze.

D I S P O N E

- a) la revoca della precedente ordinanza n. 9 del 19.04.2021 dove per un mero refuso era riportata come data di fine del periodo di applicazione delle misure il 31 marzo di ciascun anno anziché il 30 aprile come previsto dalla DGR n. 238 del 02.03.2021;

b) che la presente ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni, pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.moriago.tv.it), e trasmessa per opportuna conoscenza all'Amministrazione Provinciale di Treviso ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n. 2 nonché alla Regione del Veneto;

I N F O R M A

- che l'Ufficio Ambiente e la Polizia Locale sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. n.104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).
- che le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Giuseppe Tonello

Responsabile di Area

TONELLO GIUSEPPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa